



TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile di primo grado n. 5267 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente

TRA

Parte_1 nata a Furci Siculo il 24.11.1942 (C.F. *C.F._1*)

Parte_2 nata a Furci Siculo il 12.2.1961 (C.F. *C.F._2*)

Parte_3 nato a Furci Siculo il 17.12.1966 (C.F. *C.F._3*)

Parte_4 nata a Messina il 13.7.1965 (C.F. *C.F._4*)

Parte_5 nato a Furci Siculo il 19.2.1971 (C.F. *C.F._5*)

Parte_6 nato a Messina il 17.11.1963 (C.F. *C.F._6*)

n.q. di eredi di *Controparte_1* nato a Catania il 13.6.1939,

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Agatino Bellomo per procura in atti

- *ATTORE* -

E



CE. CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria De Luca per procura in atti

- CONVENUTA -

OGGETTO: contratto di appalto

CONCLUSIONI: come da memorie in atti.

CONSIDERATO IN FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi questo Tribunale, la CE. CP_2 rappresentando che quest'ultima società, con contratto del 18.9.2007, gli aveva concesso in appalto la realizzazione di due corpi di fabbrica per civile abitazione da realizzare a Furci Siculo in via Lungomare a fronte del pagamento della somma di euro 600.000,00 oltre iva, pagamento che doveva avvenire in base agli stati di avanzamento. La società appaltatrice aveva effettuato diverse sospensioni dei lavori in quanto la committente non effettuava regolarmente, alle scadenze, i pagamenti in base allo stato di avanzamento dei lavori. Rappresentava che per tali lavori aveva emesso fatture per euro 444.615,00 e che la CE. CP_2 rimaneva debitrice della somma di euro 155.384,62.

Con successivo contratto del 1.9.2008 la CE. CP_2 gli concedeva in appalto la realizzazione di altri quattro edifici allo stato rustico oltre la sistemazione del lotto con opere condominiali nel Comune di Ali Terme a fronte del pagamento della somma di euro 1.5000.000,00 oltre iva. Anche per questo contratto di appalto c'erano molte sospensioni correlate al mancato regolare pagamento in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Con un ulteriore contratto di appalto del 2.5.2009 la CE. Contro gli concedeva in appalto le opere di finitura di un residence per civile abitazione, costituito da cinque corpi di fabbrica siti in c.da Mena del Comune di Ali Terme a fronte del pagamento della somma di euro 800.000,00 oltre iva. Anche in questo caso la ditta Pt_2 otteneva diverse sospensioni per il mancato pagamento regolare in base agli stati di avanzamento dei lavori.

Rappresentava che per i due cantieri di Ali Terme la Pt_2 aveva emesso fatture per euro 1.925.307,70, cui vanno aggiunti lavori da completare per euro 200.000,00, per un totale di



euro 2.125.307,70 e rispetto a tali fatture la CE. ^{Contro} rimaneva debitrice nei confronti della **Pt_2** della somma di euro 174.692.30.

Evidenziava, pertanto, di essere creditrice della somma di euro 330.076,92 in base ai tre contratti di appalto.

Chiedeva, pertanto, l'adempimento di quanto pattuito per la realizzazione e il completamento dei fabbricati ad Alì Terme e a Furci Siculo, con conseguente condanna della CE. ^{Contro} al pagamento della somma di euro 330.076,92, nonché al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e al pagamento delle spese processuali.

All'udienza del 27.2.2018 il Giudice disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo alla società convenuta.

Si costituiva in giudizio la CE. **CP_2** che, preliminarmente, deduceva il difetto di competenza del Tribunale adito, stante la clausola del contratto di appalto del 18.9.2007, che devolve agli arbitri la risoluzione delle controversie. Deduceva, inoltre, l'inesistenza della notifica, la mancanza di una nuova procura per la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, la maturata prescrizione della pretesa creditoria relativamente al contratto del 18.9.2007, nonché l'infondatezza delle richieste per mancata ultimazione dei lavori da parte della **CP_3**, rappresentando che le somme pagate sono superiori rispetto allo stato di avanzamento dei lavori. In via riconvenzionale chiedeva la condanna di parte attrice al risarcimento per i lavori non eseguiti, al risarcimento dei danni per eliminare i vizi, oltre rivalutazione ed interessi e condanna ex art. 96 cpc.

All'udienza del 4.10.2018 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma VI, cpc

Con ordinanza del 24.1.2020 il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in ordine all'eccezione di incompetenza per territorio dedotta con riferimento a uno dei tre contratti di appalto (contratto del 18.9.2007).

All'udienza del 24.9.2020 il Giudice dichiarava la interruzione del giudizio a seguito della dichiarazione del difensore di parte attrice del decesso della parte rappresentata.



In data 5.12.2020 veniva riassunto il giudizio dalla CE. CP_2 e dagli eredi di [...]

CP_1 .

All'udienza a trattazione scritta del 20.2.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc

RITENUTO IN DIRITTO

Va, preliminarmente, accolta l'eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata dalla società convenuta limitatamente al contratto di appalto del 18.9.2007, in quanto la CE. CP_4 [...] e la ditta Controparte_1 all'art. 16 hanno espressamente devoluto al collegio arbitrale la risoluzione delle controversie sorte sia durante il contratto di appalto sia dopo l'ultimazione dei lavori, di qualunque natura (tecnica, giuridica, amministrativa o economica tra committente ed appaltatore).

La presente controversia, avente ad oggetto il risarcimento per il mancato adempimento contrattuale (attore) e il risarcimento chiesto in via riconvenzionale dalla Ce Contro per l'eliminazione dei vizi, limitatamente al contratto di appalto stipulato il 18.9.2007, rientra nelle controversie devolute al collegio arbitrale.

L'eccezione di difetto di competenza è infondata in ordine agli altri due contratti di appalto (contratto del 1.9.2008 e contratto del 2.5.2009), stante la mancata previsione di una clausola di competenza arbitrale, pertanto, per tali contratti occorre istruire la causa, come da separata ordinanza.

I tre contratti, peraltro, non appaiono collegati, pertanto, la circostanza che gli altri due contratti rimangano di competenza di questo Giudice non è di ostacolo alla dichiarazione di incompetenza per il solo contratto del 18.9.2007.

La decisione sulle spese va rimessa alla decisione definitiva

P.Q.M.

Non definitivamente pronunciando:

1) dichiara la incompetenza del Tribunale adito relativamente al contratto di appalto del 18.9.2007 e dichiara la competenza del Collegio arbitrale;



2) rigetta l'eccezione di incompetenza in ordine al contratto di appalto del 1.9.2008 e del 2.5.2009

3) rimette le spese di lite alla decisione definitiva e dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.

Così deciso in Messina il giorno 8 giugno 2025

Il Giudice

Maria Militello

Arbitrato in Italia